

## **PUBBLICO IMPIEGO**

**Per gli agenti di P.S. che hanno salvato vite umane è sufficiente l'encomio solenne (ma non spetta pure la promozione)**

**TAR LAZIO - ROMA SEZ. I TER - sentenza 29 maggio 2014, n. 5765** - Pres. Sandulli, Est. Santoleri - Linciano e altri (Avv. Mazzola) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) - (accoglie) - (è legittimo il diniego della promozione per merito straordinario ad alcuni agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato una operazione di salvataggio in mare di numerosi clandestini, tra i quali molti bambini, ritenendo sufficiente il fatto che hanno ottenuto l'encomio solenne).

**Pubblico impiego - Personale della Polizia di Stato - Promozione per merito straordinario - Nel caso di salvataggio in mare di numerosi clandestini tra i quali molti bambini, in condizioni meteorologiche e morfologiche dei luoghi avverse, e, quindi, di soccorsi difficili - Diniego - Motivazione che fa riferimento all'adeguatezza del riconoscimento dell'encomio solenne - Legittimità.**

**E' legittimo, in quanto fornito di congrua motivazione, il provvedimento con il quale il Capo della Polizia, in forza del parere contrario espresso dalla Commissione Centrale per le Ricompense, ritenendo sufficiente il riconoscimento dell'encomio solenne, ha contestualmente espresso un diniego in merito ad una istanza avanzata da alcuni dipendenti della Polizia di Stato, tendente ad ottenere la promozione per merito straordinario, richiesta per aver effettuato un'operazione di salvataggio in mare di numerosi clandestini, tra i quali molti bambini, in condizioni meteorologiche e morfologiche dei luoghi avverse (1).**

-----  
(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, da un lato, l'art. 73 del D.P.R. 782 del 1985, prevede che l'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, e, dunque, non richiede quella eccezionalità del comportamento, che deve, invece, ricorrere per la promozione per merito straordinario, e, dall'altro, nel caso di specie, difetta la straordinarietà ed eccezionalità del comportamento degli interessati e dei conseguenti risultati, per giustificare, in relazione alla dinamica dell'intervento, la promozione per merito straordinario, non presentando quei particolari connotati di specialità, tali da giustificare l'attribuzione del riconoscimento richiesto.

-----  
Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziorm 2014-05-29.htm>

Legislazione: \_

[\\* Inizio pagina](#)